

- 13.7. Regio Decreto 26 luglio 1865, n. 2435
Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge abolitiva degli usi e diritti di ademprivio e di cussorgia nell'Isola di Sardegna

Visto l'art. 7 della Legge 23 aprile 1865, n. 2252; Visto l'avviso della Commissione istituita con Regio Decreto 10 luglio 1865.

Articolo unico. È approvato l'unico Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, concernente i modi di esecuzione della legge suddetta, che abolisce gli usi e i diritti di ademprivio e di cussorgia nell'isola di Sardegna, ed accorda un compenso agli ademprivisti ed ai cussorgianti.

Regolamento per l'esecuzione della Legge 23 aprile 1865, n. 2252

che abolisce nell'Isola di Sardegna gli usi civici di ademprivio ed i diritti di cussorgia, ed accorda un compenso agli ademprivisti ed ai cussorgianti.

Notizie preliminari intorno alle operazioni di divisione e di scorporo dei terreni ademprivili e cussorgiali situati in ogni Comune

A miglior intelligenza di questo Regolamento si ricorda:

Che per la divisione delle terre appartenenti ai feudi dell'Isola di Sardegna, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento del 26 febbraio 1839 approvato colla Carta Reale dello stesso giorno si fissarono in ogni Comune i limiti fra i fondi devoluti al Demanio dello Stato e i terreni appartenenti ai Comuni e ai privati per opera di un delegato del Vicerè e di un geometra del Governo, col contraddittorio del Consiglio comunale e coll'assistenza di probi uomini indicatori;

Che i confini preindicati furono in tale circostanza descritti in appositi processi verbali di delimitazione, e figurati sopra piani regolari o mappe comunali;

Che le operazioni concernenti lo scorporo e l'assegnamento degli ettari duecentomila di terreno demaniale ademprivile concessi alla Compagnia Reale delle strade ferrate sarde colla Legge 4 gennaio 1863, sono eseguite con la scorta dei documenti preindicati, e che quelle operazioni consistono:

- a) nella locale ricognizione e, in caso di bisogno, nella rettificazione dei limiti descritti e figurati nei processi verbali e piani di ogni Comune;
- b) nella formazione di opportuno piano regolatore degli antichi e nuovi confini del terreno ademprivile, non che delle sue qualità o appezzamenti di coltura e di produzione spontanea;
- c) nei calcoli per la determinazione della superficie e del valore di ogni appezzamento;
- d) nella divisione del terreno ademprivile situato in ogni Comune in due lotti di valore uguale, mediante la fissazione di adattate linee di confine e la redazione di

opportuno processo verbale, e mediante la compilazione di un prospetto della superficie e del valore di ogni lotto;

Che gli atti di riparto sopra indicati si espongono al pubblico nella sala comunale per quindici giorni, trascorsi i quali il Comune cessionario e il rappresentante la Compagnia Reale delle ferrovie sarde, alla presenza del Giudice del Mandamento, o si mettono d'accordo sopra l'assegno dei due lotti, o altrimenti procedono all'estrazione a sorte;

Nell'un caso e nell'altro si redige dell'operato apposito processo verbale;

Finalmente che il Prefetto della Provincia munisce della sua approvazione i piani, i processi verbali, non che gli altri documenti, e con apposito decreto rende eseguibile la divisione dei terreni ademprivili, ed assegna uno dei lotti in piena ed assoluta proprietà alla Compagnia prementovata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Dalla data del Decreto del Prefetto della Provincia che rende esecutivo lo scorporo dei terreni ademprivili a favore della Compagnia Reale delle strade ferrate di Sardegna, il lotto toccato in sorte al Comune cessionario, sarà dallo stesso Comune amministrato quale terreno proprio secondo le prescrizioni della Legge comunale e provinciale in vigore; e ciò sino al giorno in cui si farà l'assegnamento effettivo dei compensi accordati per ragioni di ademprivio e di sussidio dalla Legge 23 aprile 1865, n. 2252.

Art. 2. Per mandare ad effetto le determinazioni degli arbitri relative all'assegno dei compensi, il Ministro di agricoltura, industria e commercio destinerà presso la Direzione per il riparto dei terreni ademprivili in Cagliari alcuni Agenti tecnici da prendersi preferibilmente fra quelli che lavorano già nell'isola, sia nelle operazioni planimetriche, sia nel catasto provvisorio.

Art. 3. Le spese concernenti il riparto del lotto devoluto ai Comuni cessionari e l'assegno dei compensi saranno sopportati dagli stessi Comuni, i quali si rifaranno delle medesime con le rendite del terreno da essi temporaneamente amministrato, e col prodotto della tassa stabilita all'art. 44 seguente.

La spesa generale occorrente per le operazioni precedentemente indicate sarà ripartita tra i Comuni cessionari in proporzione del valore del terreno ademprivile che risulterà ad essi ceduto dopo lo scorporo degli ettari duecentomila a favore della Compagnia delle strade ferrate sarde.

Art. 4. I Comuni cessionari anticiperanno le spese mentovate nel precedente articolo in due rate uguali, facendone versamento nella cassa provinciale.

I Prefetti dell'isola daranno le opportune disposizioni perché i detti Comuni facciano nei rispettivi bilanci, a partire da quello del prossimo venturo anno 1866, lo stanziamento dei fondi occorrenti per le suddette spese; e ciò dietro una tabella di

riparto provvisorio, che ai Prefetti stessi sarà presentata dalla suaccennata Direzione tecnica.

Persone e Corpi amministrati cui è devoluto il compenso

Art. 5. Hanno diritto ad un compenso, vale a dire a ricevere in piena ed assoluta proprietà una porzione del terreno ademprivile ceduto dallo Stato ai Comuni:

- a) coloro che faranno risultare di possedere uno o più appezzamenti di terreno demaniale in forza dei così detti Sindacati o Sindacamenti e di altri simili titoli di concessione per usi ademprivili; e di essere stati tali appezzamenti riportati e descritti quali beni privati nel catasto dell'Isola prima dell'anno 1858;
- b) coloro che, sebbene privi di titolo legittimo di concessione, avendo ridotto a coltura terreni demaniali, faranno risultare col mezzo di una dichiarazione della Giunta comunale di averli coltivati secondo le consuetudini locali per il corso dell'ultimo decennio, e di essere tali terreni riportati nel catasto nel modo sopra indicato;
- c) i Comuni ai quali competevano diritti di ademprivio sopra i terreni demaniali situati nella giurisdizione del Comune cessionario;
- d) i Cussorgianti muniti di titolo legale e legittimo, ovvero di un possesso trentenario atto a prescrivere.

Presentazione e forma delle domande di compenso

Art. 6. Le domande per conseguire il compenso delle ragioni di ademprivio e di cussorgia, saranno presentate al Sotto-Prefetto del Circondario entro sei mesi a far tempo dal 23 aprile 1865, giorno della promulgazione della legge, che ne proibisce l'esercizio; ossia non più tardi del giorno 23 del prossimo venturo mese di ottobre.

Art. 7. Gli aventi diritto faranno una domanda speciale di compenso per gli usi e diritti da essi esercitati nella giurisdizione territoriale di ogni Mandamento.

Le domande di compenso conterranno:

- a) il nome, cognome, paternità e dimora del chiedente, ovvero il nome del Comune ademprivista;
- b) il Comune o i Comuni ove si trovano i terreni demaniali, su i quali egli esercitava gli usi e diritti aboliti;
- c) la indicazione del numero e della qualità dei diritti di ademprivio esercitati.

Di tali domande il Sotto-Prefetto rilascerà ricevuta agli esibitori, nella quale saranno indicati il giorno dell'avvenuta presentazione e i documenti consegnati.

Art. 8. Le domande non saranno ammesse se non sono stese sopra carta bollata da una lira e accompagnata dal titolo legale legittimo, ovvero dalla dimostrazione del possesso trentenario, su cui il chiedente fonda il proprio diritto al compenso.

Quando il titolo riguardi l'esercizio degli usi aboliti sopra terreni ademprivili e

cussorgiali situati in due o più Mandamenti, sarà unita alle singole domande una copia autentica dello stesso titolo.

Nei certificati di catasto da unirsi a corredo delle domande di compenso nei casi specificati dagli alinea *a)* e *b)* dell'art. 5 precedente, s'indicheranno le qualità di coltura degli appezzamenti di terreno da ciascuno posseduti; non che la superficie e la rendita censuaria di ogni qualità, sì e come risultano dai registri catastali.

Art. 9. Si avranno per prescritte le ragioni degli ademprivisti e dei cussorgianti dopo trascorso il termine fissato dall'art. 4 della legge, anche nel caso di lite introdotta o da introdursi dagli utenti medesimi innanzi ai Tribunali ordinari, per preteso diritto di proprietà sopra una porzione dei terreni ademprivili.

Art. 10. I Sotto-Prefetti dell'Isola ricorderanno le prescrizioni dell'art. 4 della suddetta Legge, non che degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento con apposito proclama da pubblicarsi nell'albo pretorio di ciascun Comune e negli altri luoghi soliti per trenta giorni continui.

Art. 11. Delle domande di compenso presentate entro il termine stabilito dalla Legge 23 aprile 1865 i Sotto-Prefetti compileranno un elenco particolare per ciascun Mandamento del rispettivo Circondario.

In tali elenchi s'indicherà Comune per Comune:

- a)* i nomi dei chiedenti;
- b)* gli usi e diritti per i quali si domanda il compenso;
- c)* il titolo sopra cui si fonda ogni domanda.

Nomina degli Arbitri

Art. 12. L'Arbitro da nominarsi per ciascun Mandamento dai Prefetti dell'Isola dovrà essere o Ingegnere laureato o Geometra, e preferibilmente scelto fra gli Agenti tecnici della Direzione per il riparto e lo scorporo dei terreni ademprivili.

Art. 13. I Presidenti dei Tribunali di Circondario nomineranno ad Arbitri mandamentali persone aventi la qualità di avvocato, e preferibilmente i Giudici locali.

Art. 14. I Comuni nella nomina ad essi attribuita dall'art. 6 della Legge 23 aprile 1865, sceglieranno per Arbitro una persona di conosciuta probità, la quale non sia direttamente interessata nel riparto dei terreni ademprivili e cussorgiali.

Determinazione dei compensi e pubblicazione del giudizio degli Arbitri

Art. 15. Il Prefetto della Provincia fissa il giorno in cui si deve dar principio in ogni mandamento alle operazioni demandate agli Arbitri.

Nella stessa circostanza il Prefetto trasmette al Sotto-Prefetto del Circondario i prospetti della superficie e del valore attribuiti ai terreni ademprivili dai periti inca-

ricati delle operazioni di scorporo a favore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde.

Detti prospetti saranno dal Sotto-Prefetto inviati agli Arbitri unitamente ai documenti presentati dagli ademprivisti e cussorgianti, non che all'elenco delle domande di compenso da lui compilate.

Art. 16. Gli Arbitri per ciascun Comune ove si abbiano compensi da assegnare:

- a) esamineranno i titoli sui quali si fondano le domande, ed accerteranno i veri diritti degli ademprivisti e dei cussorgianti;
- b) stabiliranno le quote del terreno ademprivile, o compensi, in ragione dei diritti realmente acquistati dagli utenti.

Art. 17. Nel determinare le quote devolute alle persone indicate agli alinea a) e b) dell'art. 5 precedente, gli Arbitri terranno conto principalmente della rendita censuaria attribuita alla porzione del terreno ademprivile rispettivamente goduto, e risultante dai certificati del Conservatore distrettuale del Catasto.

Riguardo alle quote devolute ai Comuni ademprivisti ed ai privati cussorgianti gli Arbitri terranno più specialmente conto della qualità e numero degli ademprivi competenti ai primi, e della qualità e numero del bestiame posseduto dai secondi nell'ultimo triennio.

Art. 18. Le quote saranno espresse ed indicate da frazioni del valore totale preso per unità del terreno o lotto ceduto dallo Stato al Comune.

Ai possessori dei titoli detti Sindacati o Sindacamenti si assegnerà una sola quota, che sia bastante a compensare le ragioni di tutti prese in complesso.

Si assegnerà egualmente una sola quota ai coltivatori di terreni demaniali ademprivili mancanti di titolo di concessione, ai quali è però devoluto un compenso, a termini dell'alinea b) dell'art. 5 precedente.

Ai Cussorgianti e ai Comuni ademprivisti si assegnerà invece una quota particolare e distinta per ciascun utente.

Il tutto secondo il metodo indicato nell'allegato A.

Art. 19. Stabilite le varie quote, gli Arbitri suddivideranno tanto quella devoluta ai possessori dei sindacati, quanto l'altra devoluta ai coltivatori di terreni demaniali.

A tal uopo faranno i calcoli occorrenti per assegnare ad ogni utente una parte del valore attribuito alla quota rispettiva proporzionale alla rendita censuaria dei terreni precedentemente goduti; e per ciascuna categoria di utenti stenderanno apposita nota nel modo indicato nell'allegato B.

Art. 20. Gli Arbitri redigeranno un processo verbale delle operazioni da essi eseguite per l'assegno agli ademprivisti e ai cussorgianti di ogni Comune.

Questi processi verbali saranno stesi sopra carta bollata da una lira e firmata dai tre Arbitri; e poscia spediti dall'Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Circondario ai Sindaci dei Comuni del Mandamento, in uno ai documenti avuti in comunicazione dal Sotto-Prefetto.

Art. 21. Il Sindaco depona gli atti concernenti il giudizio arbitrale nella sala del Comune, e notifica al pubblico con apposito manifesto che vi rimarranno esposti per quindici giorni.

Eguale comunicazione sarà fatta dal Sindaco del Comune cessionario ai Sindaci degli altri Comuni ademprivisti.

Art. 22. Trascorso detto termine il Sindaco trasmetterà senza indugio un esemplare del manifesto indicato all'articolo precedente, il processo verbale degli Arbitri e degli altri documenti al Sotto-Prefetto del Circondario, il quale li spedisce al Direttore tecnico in Cagliari.

Reclami contro il giudizio degli Arbitri

Art. 23. I Corpi amministrativi ed i privati, che si credessero lesi intorno ai pretesi diritti di proprietà ovvero intorno al diritto all'ademprivio e a cussorgia, potranno reclamare contro le determinazioni degli Arbitri presso i Tribunali ordinari nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 21 precedente.

Trascorsi i trenta giorni senza che sia fatta avanti il Tribunale ordinario la debita istanza si considererà come accettato il giudizio arbitrale, e si procederà alle operazioni per l'effettivo assegnamento dei compensi.

Art. 24. Quando insorga questione su le determinazioni degli Arbitri e la controversia sia deferita al giudizio dei Tribunali ordinari, la parte interessata dovrà rimettere copia autentica della decisione definitiva al Sotto-Prefetto del Circondario per l'occorrente invio al Direttore Tecnico.

Operazioni da eseguirsi dagli Agenti tecnici e pubblicazione degli atti relativi

Art. 25. Il Direttore per il riparto dei terreni ademprivili a mano a mano che riceverà dai Sotto-Prefetti di Circondario i documenti menzionati agli articoli 22 e 24 precedenti, incaricherà un Agente da lui dipendente delle operazioni tecniche che occorrono per l'assegno dei compensi.

Art. 26. Qualora non fossero stati presentati reclami contro le determinazioni degli Arbitri, ovvero qualora non fossero state ammesse ai Tribunali ordinari le istanze dei reclamanti, l'Agente tecnico ripartirà il terreno ademprivile ceduto al Comune nel modo stabilito dagli Arbitri stessi.

In caso diverso egli:

- a) separerà prima di tutto dalla massa totale le porzioni di terreno che, in forza di sentenza passata in giudicato, fossero devolute alle persone, che reclamarono contro le determinazioni degli Arbitri presso i Tribunali ordinari;
- b) separerà parimenti, e senza veruna detrazione le quote assegnate col giudizio arbitrale ai privati cussorgianti, ai possessori dei Sindacati e agli altri coltivatori dei terreni ademprivili;

c) dividerà per ultimo fra il Comune cessionario e gli altri Comuni ademprivisti il terreno rimasto disponibile dopo le separazioni precedentemente indicate nelle proporzioni pure fissate coll'arbitramento, e, giusta l'esempio di cui all'allegato A, in ragione di 9 al Comune cessionario e di 4 al Comune ademprivista.

Art. 27. L'Agente tecnico farà in guisa che ogni porzione di terreno o compenso sia fornita di facile accesso e scevra di servitù verso le altre porzioni, e qualora non lo permettessero le circostanze locali, egli dovrà prender nota di quelle servitù che fosse necessario stabilire per una porzione a vantaggio dell'altra.

Art. 28. Egli riporterà sopra il piano regolare del terreno ademprivile ceduto al Comune le linee di confine da esso lui stabilite per la separazione delle varie porzioni o compensi.

Art. 29. I risultati delle operazioni degli Agenti tecnici saranno scritti entro apposito prospetto, ossia indice numerico dei compensi.

L'indice numerico conterrà per ogni porzione o compenso:

- a) il numero d'ordine;
- b) il nome, cognome e paternità del privato, ovvero il nome del Comune a cui è devoluto il compenso;
- c) la regione e denominazione particolare del terreno;
- d) le coerenze;
- e) le qualità di coltura e di spontanea produzione;
- f) la superficie;
- g) il valore complessivo;
- h) le servitù attive e passive.

Quando l'assegnamento sia dipendente da decisione del Tribunale ordinario, si noterà nell'indice anche la data della relativa sentenza.

Art. 30. Il Direttore capo darà agli Agenti tecnici opportune istruzioni sul procedimento e su i metodi da impiegarsi nei lavori di riparto.

Art. 31. Il piano figurativo e l'indice numerico, debitamente autenticati dal Direttore, saranno trasmessi al Sindaco del Comune cessionario dei terreni ademprivili e cusorgiali.

Art. 32. Il Sindaco notificherà al pubblico con apposito manifesto che il piano e l'indice dei compensi rimarranno depositati nella sala comunale per quindici giorni.

Dopo la pubblicazione il Sindaco respingerà immediatamente al Direttore per il riparto dei terreni ademprivili i documenti preindicati ed un esemplare del manifesto di pubblicazione.

Reclami contro le operazioni dell'Agente tecnico e loro risoluzione

Art. 33. I Corpi amministrativi ed i privati interessati nel riparto di terreni ademprivi-

vili e cussorgiali, potranno reclamare contro i risultamenti ottenuti dall'Agente tecnico nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 32 precedente.

Art. 34. Tali reclami possono riguardare:

- a) errori di misurazione, ossia di rilevamento;
- b) errori di fatti seguiti nella calcolazione.

Art. 35. Riguardo agli errori di misura, nel reclamo si indicheranno i capi-saldi e le linee formanti confine del terreno devoluto al reclamante, che si credono inesattamente determinati e riportati nel piano figurativo.

Art. 36. Relativamente agli errori materiali di calcolo il reclamante indicherà la cifra da sostituirsi.

Art. 37. I reclami di cui all'art. 34 precedente saranno stesi su carta libera e trasmessi al Sindaco del Comune, dal quale verranno immediatamente spediti al Direttore tecnico.

Art. 38. Non presentando i Comuni ed i privati i loro reclami nel termine stabilito all'art. 33, s'intenderà aver essi annuito alle operazioni dell'Agente tecnico.

Art. 39. Il Direttore, visti ed esaminati i reclami e premesse quelle pratiche e verificazioni, che trovasse necessarie, deciderà su i medesimi in via economica.

Il Direttore tecnico giudica inappellabilmente intorno agli errori di misura e di calcolo.

Tali decisioni saranno notificate ai reclamanti per mezzo del Sindaco del rispettivo Comune.

Formazione dei Bollettini ed assegnamento di compensi

Art. 40. Il Direttore per il riparto dei terreni ademprivili desumerà dall'indice numerico dei compensi in tanti fogli di carta da bollo o Bollettini, quanti sono gli aventi diritto, una copia autentica della porzione rispettiva.

Art. 41. I Bollettini, unitamente al processo verbale degli Arbitri e agli atti dell'Agente tecnico saranno dal Direttore trasmessi al Prefetto della Provincia.

Art. 42. Il Prefetto, accertatosi che le operazioni per il riparto dei terreni ceduti dallo Stato al Comune e per l'assegnamento dei compensi agli ademprivisti e ai cussorgianti, abbiano proceduto colla dovuta regolarità e colle cautele necessarie, munirà gli atti della sua approvazione, e mediante apposito Decreto renderà eseguibile il passaggio dei terreni già ademprivili in piena ed assoluta proprietà degli assegnatari.

Quando risulti che il Comune cessionario non abbia da accordare compenso alcuno, si dichiarerà espressamente nel Decreto che il terreno sopravanzato allo

scorporo a favore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde è devoluto intieramente al Comune stesso.

Dalla data di questo Decreto comincerà a decorrere il termine di tre anni fissato al numero terzo dell'art. 3 della Legge 23 aprile 1865, per la vendita da farsi dei terreni ademprivili per tal modo pervenuti in proprietà del Comune cessionario e degli altri Comuni ademprivisti.

Art. 43. I Decreti, i processi verbali degli Arbitri, i piani e gli indici numerici saranno dal Prefetto rinviati al Direttore tecnico, che ne formerà copia da depositarsi negli archivi del Ministero.

Art. 44. I Bollettini che si spediranno dallo stesso Prefetto al Sindaco del Comune, onde siano da quest'ultimo consegnati ai rispettivi possessori dietro regolare ricevuta e la esibizione della quietanza di aver eglino versato nella Cassa comunale per pagamento delle spese di riparto una somma corrispondente a centesimi settantacinque per ogni cento lire sul valore del terreno ademprivile ricevuto in compenso; somma che in ogni caso non potrà essere inferiore a una lira e cinquanta centesimi.

La consegna dei Bollettini terrà luogo della materiale immissione in possesso del terreno assegnato ai singoli aventi diritto.

Art. 45. I Bollettini saranno considerati dal Demanio dello Stato e dai Comuni quali titolo regolare e legittimo alla proprietà dei terreni a cui si riferiscono.

Art. 46. Dalla data del Decreto del Prefetto, che rende eseguibile l'assegnamento dei compensi, saranno a carico dei nuovi possessori tutte le imposte afferenti ai terreni rispettivamente assegnati.

Il Direttore tecnico provvederà affinché abbiano luogo nei registri di catasto le mutazioni di proprietà dei terreni già ademprivili e cussorgiali.

Provvederà inoltre perché l'Elenco dei compensi sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

138. Legge 18 agosto 1870, n. 5839
Modifiche alla Legge 23 aprile 1865, relativa all'abolizione degli ademprivi in Sardegna

Art. 1. È prorogato fino al 31 dicembre 1872, per i Comuni ai quali è scaduto o sia per scadere, il termine di anni tre, concesso col n. 3 dell'art. 2 della Legge 23 aprile 1865, n. 2252.